



Edizione di martedì 1 Luglio 2025

CASI OPERATIVI

Territorialità delle prestazioni di servizio

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La detrazione dei premi relativi alle assicurazioni per immobili residenziali

di **Laura Mazzola**

IVA

Regime del margine per le opere d'arte anche per le persone giuridiche

di **Marco Peirola**

BILANCIO

Crediti Innovazione Tecnologica e design e ideazione estetica: manuale di Frascati superato?

di **Viviana Grippo**

IVA

Fusione per incorporazione: la legittimazione del rappresentante fiscale per l'istanza di rimborso IVA

di **Luciano Sorgato**

VIGILANZA E REVISIONE

Il ruolo del revisore nella valutazione del going concern

di **Costantino Magro, Pierluigi Magro**

CASI OPERATIVI

Territorialità delle prestazioni di serviziodi **Euroconference Centro Studi Tributari**

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025

16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>



Una società italiana opera nel settore dell'organizzazione di eventi, per clienti extra comunitari, sia privati sia soggetti passivi.

Per tali prestazioni si rende applicabile la disciplina di cui all'art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 in base alla tipologia di servizio, inclusa l'eventuale fornitura di artisti e intrattenimento nonché il noleggio?

Nel caso di allestimento floreale, la fornitura è assorbita dalla prestazione del servizio di consulenza e design o per la parte riguardante la fornitura dei fiori deve essere emessa una fattura specifica con IVA al 22% e per la consulenza e design una fattura ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972?

Nel caso di soggetto passivo il servizio deve essere assoggettato ad aliquota IVA ordinaria al 22%?

Infine, se la fornitura dei servizi avvenisse a mezzo di un rappresentante fiscale o una stabile organizzazione di un soggetto passivo extra UE, quale è la disciplina applicabile?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

La detrazione dei premi relativi alle assicurazioni per immobili residenziali

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Il Legislatore, **a partire dal 1° gennaio 2018**, ha previsto la possibilità di **detrarre il 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi**, stipulate per **unità immobiliari residenziali e relative pertinenze**.

In particolare, l'[**articolo 15, comma 1, lettera f-bis\), Tuir**](#), prevede la **detrazione del 19 per cento** dall'imposta lorda dei *"premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo"*.

La disposizione fa riferimento ai **beni, quali unità immobiliari ad uso abitativo, e non ai soggetti**; vale a dire che la **detrazione spetta al singolo contraente** della polizza, **indipendentemente dall'intestazione dell'immobile** oggetto della stessa.

Inoltre, **non è previsto un limite di unità immobiliari e nemmeno di importo**.

Nell'ipotesi di **polizze "multirischio"**, la detrazione spetta limitatamente alla **componente di premio** relativa alle garanzie a copertura degli **eventi calamitosi**.

Sono detraibili anche le **polizze stipulate dal condominio**, relativamente alla **quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze**.

In tal caso, la **quota di premio detraibile** e relativa al **singolo condomino** deve essere **certificata dall'amministratore**; in alternativa, il condomino deve essere in possesso della **copia della polizza** e della documentazione da cui si evince la quota di premio riferita alla **propria unità immobiliare** effettivamente pagata dal **condominio stesso**.

I premi detraibili devono essere indicati con il **codice "43" all'interno dei righi da E8 a E11**, del modello 730/2025, **o da RP8 a RP13**, del modello **Redditi PF 2025**.

Al fine della detrazione, i **documenti da controllare e conservare** sono i seguenti:

- **ricevuta di pagamento dei premi o dichiarazione dell'assicurazione attestante il pagamento dei premi** da cui risulti la modalità di pagamento tracciabile;
- **copia del contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti;**
- **prova del pagamento effettuato con sistemi tracciabili**, anche mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle **somme che effettua la prestazione di servizio;**
- in mancanza della prova di pagamento con sistemi tracciabili, **ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di credito o di debito, estratto conto corrente o bancario**, copia del bollettino postale, copia del Mav o dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via *smartphone* tramite **istituti di moneta elettronica autorizzati;**
- in caso di **polizze condominiali**, dichiarazione dell'amministratore di condominio che attesti **la quota del premio pagato e riferito a ciascun condomino.**

Infine, si evidenzia che la **detrazione è pari al 90 per cento nel caso di premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi *sismabonus*.**

Diversamente da quanto indicato in precedenza, i **premi aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito d'imposta devono essere indicati, ai fini della detrazione, con il **codice "81" nei medesimi righi.**

Regime del margine per le opere d'arte anche per le persone giuridiche

di **Marco Peirola**

OneDay Master

Strumenti per la gestione delle opere d'arte

Scopri di più

Sul **regime del margine** applicabile agli **oggetti d'arte** si è pronunciato l'Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE nelle conclusioni presentate il 12 giugno 2025 in merito alla **causa C-433/24**.

L'articolo 316, par. 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, stabilisce che gli Stati membri accordano ai **soggetti passivi-rivenditori** il **diritto di optare per l'applicazione del regime del margine** alla cessione di oggetti d'arte che sono stati loro **ceduti dall'autore** o dai suoi **aventi diritto**.

Pur essendo chiaro che, per beneficiare di tale regime, un **oggetto d'arte deve essere stato creato personalmente dall'artista**, considerato quindi come l'autore, si pone il dubbio se lo stesso requisito si applichi **non all'aspetto creativo, ma a quello commerciale dell'attività dell'artista**. Non è raro, infatti, che gli **artisti costituiscano una persona giuridica**, sia in **forma unipersonale sia in società** con altre persone, al fine di esercitare l'attività commerciale connessa a **qualsiasi creazione artistica svolta a titolo professionale**.

Nel caso di specie, una **società francese che svolge l'attività di galleria d'arte** e che, in quanto tale, deve essere considerata un "**soggetto passivo-rivenditore**", ai sensi dell'articolo 311, par. 1, punto 5), Direttiva 2006/112/CE, ha effettuato un **acquisto intracomunitari di alcuni quadri** da una società inglese, di cui **erano soci il pittore e sua moglie**.

Le Autorità fiscali francesi hanno **contestato alla galleria d'arte l'applicazione del regime del margine** in sede di rivendita dei quadri, in quanto questi ultimi **non erano stati precedentemente ceduti alla galleria dal loro autore, ma dalla società di cui l'autore era socio**. In sostanza, secondo le Autorità fiscali, l'autore poteva essere solo l'artista che aveva dipinto i quadri di sua mano, per cui la società inglese **non poteva essere considerata l'autore dei quadri**.

Nell'analizzare la questione, l'Avvocato UE ha anzitutto osservato che un **oggetto d'arte può essere eseguito esclusivamente da una persona fisica** che agisce in quanto tale, tenuto conto

che solo una tale persona è **in grado di eseguirla “a mano”**.

Tuttavia, l'articolo 316, par. 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, **non prevede un analogo requisito** riguardo alle **modalità di cessione dell'oggetto d'arte**, richiedendo esclusivamente che quest'ultimo sia **ceduto dall'artista**.

L'Avvocato generale è dell'avviso che la cessione **può essere effettuata dall'artista che agisce tramite una persona giuridica**. Infatti, a differenza dell'esecuzione di un oggetto d'arte, che rientra nell'ambito dell'attività creativa consistente in atti materiali, la cessione dell'oggetto d'arte **rientra nell'attività commerciale dell'autore** che si sostanzia non già in manipolazioni fisiche dell'oggetto in questione, ma **in atti giuridici che le persone giuridiche sono in grado di compiere tanto quanto le persone fisiche**.

A favore di questa conclusione depongono, in primo luogo, considerazioni relative alla **finalità** del citato articolo 316, par. 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, che è quella di **favorire l'immissione sul mercato dell'Unione di nuove opere d'arte**, siano esse importate o di nuova creazione all'interno del suo territorio, prevedendo un **trattamento fiscale favorevole** sia **per l'importazione** di tali oggetti, che per la loro **prima cessione** in seguito alla loro creazione, nonché per la **successiva rivendita** di tali oggetti **da parte di soggetti passivi-rivenditori**.

Pertanto, escludere dal beneficio della norma in esame gli oggetti d'arte ceduti ai soggetti passivi-rivenditori dai loro autori tramite persone giuridiche sarebbe **contrario all'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario**, posto che la forma giuridica con cui l'autore esercita la propria attività commerciale è **irrilevante ai fini della finalità della norma in questione**.

In secondo luogo, **escludere dal regime del margine gli oggetti d'arte ceduti ai soggetti passivi-rivenditori** dai loro autori che agiscono tramite persone giuridiche sarebbe **contrario anche al principio di neutralità fiscale**, il quale vieta agli operatori economici che **effettuano le stesse operazioni di essere trattati diversamente in materia di riscossione dell'IVA**. Sotto questo aspetto, pare evidente che, quando cedono i loro oggetti d'arte, **gli autori effettuano operazioni identiche**, a prescindere dalla forma giuridica con cui agiscono.

L'Avvocato UE ha poi individuato i **criteri** che consentono di considerare la cessione di un oggetto d'arte da parte di una persona giuridica come **effettuata dall'autore**.

Qualora l'autore di un oggetto d'arte **effettui la cessione dello stesso agendo tramite una persona giuridica, tale cessione deve essere considerata come effettuata dall'autore**, ai sensi dell'articolo 316, par. 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, quando, da un lato, **l'autore disponga** all'interno della persona giuridica di un **potere decisionale sufficiente** per avere il voto decisivo sulla vendita dell'oggetto in questione e, dall'altro, il **provento conseguito dalla vendita di tale oggetto**, o, quanto meno, di una sua parte sostanziale, **rientri, direttamente o indirettamente, nel patrimonio dell'autore**.

Tale criterio, secondo l'Avvocato generale, risulta soddisfatto non solo quando **l'autore esercita**



un'attività economica in forma unipersonale, ma anche in società. Sono escluse, invece, le situazioni in cui la persona giuridica è estranea all'autore, nonché quelle in cui quest'ultimo è soggetto a un'autorità gerarchica all'interno della persona giuridica.

BILANCIO

Crediti Innovazione Tecnologica e design e ideazione estetica: manuale di Frascati superato?

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

Certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design

Scopri di più

La Legge di Bilancio 2022, all'[articolo 1, comma 45](#), ha prorogato e rimodulato i **crediti Innovazione Tecnologica e design e ideazione estetica, Ricerca e sviluppo e Innovazione tecnologica**; secondo la nuova formulazione:

- il **credito d'imposta** per investimenti in ricerca e sviluppo viene **prorogato** sino al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031**, mantenendo la **percentuale del 20% fino al 31 dicembre 2022**, nel limite di 4 milioni di euro. **Dal 2023 al 2031 la misura è del 10 % e nel limite di 5 milioni di euro**;
- il **credito d'imposta** per le attività di **innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica** è prorogato fino al **periodo d'imposta 2025**, mantenendo la percentuale del **10% per il 2022 e il 2023**. Per il **2024 e 2025 la percentuale è del 5%**. Il limite annuo è sempre di **2 milioni di euro**;
- il **credito di imposta** per le attività di **innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**, è **prorogato fino al 2025**; **resta al 15% per il 2022**, nel limite di 2 milioni di euro; è fissato al **10% per il 2023 con un limite massimo annuo di 4 milioni di euro**; è determinato al **5% per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nel limite di 4 milioni**.

Per molti anni, il tema ricerca e sviluppo è stato legato ai dettami del **manuale di Frascati datato 2015**.

Di recente, con **sentenza n. 1482 del 16 giugno 2025**, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, ha chiarito che la **nozione di "innovazione"** rilevante per il credito di imposta deve essere intesa in senso relativo, come **innovazione per l'impresa**, e non in senso assoluto, come **innovazione per il mercato**. Si tratta di una presa di posizione di assoluto interesse benché essa **trovi conferma nelle linee guida MIMIT** dello scorso luglio.

Ne deriva che i **5 criteri del manuale di Frascati** non sono rilevanti per l'interpretazione del credito di imposta ricerca e sviluppo ex [articolo 3, D.L. 145/2013](#). La sentenza assume una

enorme importanza, in quanto **l'interpretazione estensiva è l'esatto contrario** della posizione fin ora **tenuta dall'Agenzia delle entrate**.

Di fatto la Corte si esprime in senso contrario ai **5 criteri**, ovvero:

- **novità;**
- **creatività;**
- **incertezza;**
- **sistematicità; e**
- **trasferibilità,**

e sposa il concetto di **novità di cui alla versione del manuale datata 2002** con la quale, in tema di novità, si prevedeva che: *“la soluzione ad un problema non è di pronta apparenza per qualcuno che ha familiarità con le conoscenze e le tecniche di base comuni per l'area interessata”*.

Nello stesso senso si era espresso **anche il MIMIT che nel 2024** aveva affermato che *“nell'ambito della ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 debbano rientrare anche le attività non necessariamente nuove in senso assoluto, bensì **nuove per la singola impresa**”*.

In sostanza, la CGT sostiene che per l'agevolabilità di un progetto ricerca e sviluppo occorre valutare lo **sforzo innovativo**, tenendo conto dello stato delle **conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili** e accessibili per l'impresa e **non del livello di conoscenze in assoluto** presenti nel settore di riferimento, al fine di rilevare un apprezzabile **elemento di novità**.

Dal punto di vista contabile, i costi di ricerca vanno imputati a **Conto economico**.

Ne deriva che, nel caso di sostenimento di costi di ricerca l'azienda potrà iscrivere **solo un contributo in c/esercizio che “controbilancerà” le spese sostenute**.

La scrittura contabile del credito assumerà la seguente forma:

Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo a Contributi per Ricerca e Sviluppo

Il **conto Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo** affluirà nella voce **CII5-bis come credito tributario**; il conto **Contributi per Ricerca e Sviluppo** affluirà, invece, nella **voce A5**.

Diversamente, i costi di sviluppo **possono ancora essere capitalizzati**; in merito, l'Oic 24 prevede che per l'iscrizione dei costi di sviluppo tra le immobilizzazioni immateriali, **essi debbano**:

- riferirsi ad un **prodotto o progetto definito**, identificato e misurabile;
- riferirsi ad un **progetto realizzabile e tecnicamente fattibile** per le quali l'impresa dispone o disporrà delle necessarie risorse finanziarie;
- essere **recuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno** dall'applicazione del



progetto stesso.

Tale iscrizione non potrà avvenire senza il consenso del collegio sindacale. Nel caso in cui le condizioni prima citate fossero soddisfatte, la scrittura contabile da eseguire per **capitalizzare le spese** sarà la seguente:

Costi di sviluppo relativi a a Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

La **prima voce** verrà iscritta in **BI2** e la **seconda** nella voce in **A4**.

Fusione per incorporazione: la legittimazione del rappresentante fiscale per l'istanza di rimborso IVA

di Luciano Sorgato

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

Il caso in controversia ha riguardato una società (Alfa GmbH, già Alfa s.r.l.) quale **rappresentante fiscale di una società di diritto tedesco e senza stabile organizzazione in Italia** (Gamma GmbH), la quale aveva avanzato in nome e per conto di tale ultima società, nonostante la stessa fosse stata nel frattempo incorporata dalla Delta GmbH, **un'istanza di rimborso dell'eccedenza IVA maturata nell'anno 2014**. L'Agenzia delle Entrate notificava un provvedimento di diniego per difetto di legittimazione della società istante (Alfa GmbH) a richiedere il rimborso in quanto, ai sensi dell'[articolo 2504-bis, cod. civ.](#), era la **società incorporante che avrebbe dovuto presentare l'istanza di rimborso**, in virtù della sua condizione di successore universale in tutti i rapporti giuridici della società incorporata.

La Cassazione, con la [sentenza n. 15026/2025](#), ha accolto il ricorso della Contribuente, rilevando che la funzione attribuita al rappresentante fiscale dalla giurisprudenza comunitaria ha unicamente lo scopo di consentire al **fisco di avere un interlocutore nazionale** quando il **soggetto passivo è stabilito all'estero**. Va, quindi, considerato l'[articolo 1722, comma 1, n. 4, ultima parte, cod. civ.](#), per il quale **l'estinzione del soggetto rappresentato** (come nella specie è accaduto per la Gamma GmbH a seguito di fusione per incorporazione nella Delta GmbH) **non produce l'estinzione del mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa**. Nel caso in esame, il **mandato conferito alla ricorrente** aveva per oggetto il compimento di **atti relativi all'esercizio dell'impresa** continuata dall'incorporante, per cui permanendo in capo alla ricorrente (Alfa GmbH) il **potere rappresentativo della società incorporante**, essa era **legittimata a proporre l'istanza di rimborso**.

La perpetuità del mandato viene, quindi, raccordata dalla Cassazione, nel caso in questione, alla speciale prerogativa giuridica del cit. [articolo 1722, cod. civ.](#), **travasabile anche nel diritto tributario**, a mente del quale in tema di compimento di atti relativi all'esercizio dell'impresa, la **morte del rappresentato non determina l'estinzione del mandato**.

Non trattasi, quindi, di un ordine di considerazioni che può avere una **portata generale più ampia del caso in controversia** e, a tal proposito, si deve considerare come la Cassazione ([sentenza n. 24579/2022](#)) abbia già avuto modo di pronunciarsi sul piano tributario, in merito

all'efficacia estintiva della cancellazione della società dal Registro delle Imprese a seguito di fusione, in punto di **notificazione di atti tributari**. Con tale sentenza, è stata dichiarata **nulla la notifica di un avviso di accertamento indirizzato ad una società oggetto di fusione**, effettuata in **data successiva alla sua incorporazione**, non rendendosi applicabile, in tale caso, la perpetuità di **vita quinquennale per la notifica degli atti tributari** prevista dall'[articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014](#). La questione assume rilevanza anche per altri fini, come quello in esame ed in ordine al rapporto di fatturazione per le **operazioni commerciali intercorse con l'incorporata anteriormente al processo d'incorporazione** e a tale data **non ancora fatturate**.

A tale proposito, si deve considerare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la [sentenza n 21970/2021](#), siano intervenute sulla natura giuridica della fusione, ritenendo che la cancellazione a seguito della fusione determini **l'estinzione della incorporata**, unitamente al verificarsi di un **fenomeno successorio a titolo universale** sulle situazioni giuridiche soggettive. Così testualmente per il citato giudice di Cassazione: *"Nella fusione va **tenuta distinta la società come insieme di rapporti** che prosegue in una diversa organizzazione, dalla società come ente che si estingue. Non viene a generarsi una mera vicenda modificativa, **ma una vera e propria dissoluzione** o estinzione giuridica contemporaneamente ad un fenomeno successorio universale nei **confronti della incorporante**".*

Con tale sentenza, le citate Sezioni Unite hanno dato seguito ad un'inversione netta rispetto all'ermeneutica rappresentata nel 2006, con la sentenza, presa sempre a Sezioni Unite, n 2637 dell'8 febbraio 2006, secondo la quale, invece, **la fusione non determinava l'estinzione della società incorporata**, ma attuava l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in **una vicenda meramente evolutivo modificativa dello stesso soggetto che conservava la propria identità**, pur in un nuovo assetto organizzativo. La posizione del 2006, presa in chiave evolutivo modificativa, si collocava nettamente agli antipodi dell'attuale lettura estintivo – successoria e **valorizzava una tesi sostanzialistica aderente alla innovata formulazione** dell'[articolo 2504-bis, cod. civ.](#), sugli effetti della fusione, preservando non solo la prosecuzione dei diritti e degli obblighi della incorporata, ma la **stessa identità della società come ente**. Con il mutato ed odierno orizzonte valutativo, **l'ente incorporato si estingue in congiunzione con il solo trapasso successorio di tutte le posizioni giuridiche pendenti alla incorporante**, che viene, quindi, a riassumere lo status soggettivo anche in ordine ai **rapporti prima raccordati alla incorporata**.

Sotto il profilo tributario, la natura estintiva della cancellazione della società per effetto della fusione **è alla base della citata giurisprudenza di legittimità**, in tema di **nullità della notifica di atti impositivi all'incorporata**. La [sentenza n. 24579/2022](#) della Cassazione è stata seguita anche dalla successiva giurisprudenza tributaria di merito. Specificamente per la Corte di Giustizia di I grado di Varese (sentenza n. 257/2022) **l'estinzione della incorporata determina la nullità dell'avviso di accertamento ad essa notificato** e di ogni altro atto originato dall'atto impositivo, in quanto **affetto da illegittimità derivata**.

L'applicabilità del citato [articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014](#), in tema di notifica di atti tributari, non è stata ritenuta operante in caso di fusione, in virtù della **non comparabilità delle**

due vicende estintive (quella liquidatoria e quella derivante dalla fusione), a cui si ricongiunge un diverso effetto in ordine alla successione nelle situazioni giuridiche soggettive. Nella **fusione i rapporti proseguono presso un altro ente**, anche se sotto una diversa forma organizzativa, per il tramite di una plenaria modifica della loro titolarità, mentre nella **liquidazione si ha l'espulsione dell'ente dal mercato** con un fenomeno successorio limitato alle sole eventuali situazioni non definite nel corso della procedura per **insufficienza dell'attivo o perché sopravvenute in un momento successivo alla cancellazione**.

Tale è la ragione per la quale viene ritenuto non applicabile, nel caso della fusione, **la perpetuità quinquennale dello status soggettivo dell'incorporata**, la quale con la cancellazione dal registro delle imprese incorre nell'effetto **estintivo tombalizzante in ordine a qualsiasi rapporto tributario pendente**, inclusi i rapporti di fatturazione relativi a interlocuzioni commerciali intercorse **con l'incorporata ante fusione**. Le eventuali fatture devono, quindi, venire obbligatoriamente **intestate alla incorporante**, a differenza dell'intestazione che, in vigenza della precedente tesi evolutivo modificativa della fusione con conservazione della identità della incorporata, **poteva continuare a raccordarsi a quest'ultima**.

VIGILANZA E REVISIONE

Il ruolo del revisore nella valutazione del going concerndi **Costantino Magro, Pierluigi Magro**

 Consulting
Finance
Legal
M&A

Soluzioni integrate e professionali
per il controllo dei rischi contabili,
fiscali ed economico-finanziari.

 Magro Associati
[SCOPRI DI PIÙ](#)

La **continuità aziendale** è un principio essenziale per la redazione del bilancio. L'OIC 11 prevede che si assuma la prosecuzione dell'attività in un **orizzonte prevedibile**, garantendo la regolare esecuzione degli impegni. Non solo i principi contabili nazionali, ma anche l'art. 2423-bis del codice civile impone che le valutazioni siano fatte in questa prospettiva, evitando criteri liquidatori e aderendo a una logica di normale funzionamento.

In materia di continuità, si rammenta che, da una parte, spetta agli **amministratori** verificare se l'impresa possa operare come complesso economico funzionante per almeno dodici mesi dalla data di bilancio; dall'altra, il **revisore** ha un ruolo importante ma non sostitutivo: deve analizzare in modo critico e indipendente le valutazioni della direzione.

L'OIC 11 richiede che questa analisi si fondi su dati solidi e documentati, considerando la situazione attuale, le previsioni gestionali e finanziarie e i rischi rilevanti. Deve emergere con chiarezza in bilancio, soprattutto nella Nota Integrativa.

In presenza di incertezze significative, l'informativa deve essere puntuale e trasparente, descrivendo rischi, assunzioni e piani di azione, per consentire una valutazione consapevole da parte di chi legge il bilancio.

Valutazione quantitativa e qualitativa

La verifica del presupposto di continuità non è un semplice obbligo formale ma un'analisi rigorosa e integrata di aspetti **quantitativi** e **qualitativi**.

Sul **piano quantitativo**, vanno esaminate le proiezioni di flussi di cassa, la coerenza di budget e piani industriali e finanziari, tutti basati su ipotesi realistiche e coerenti con la situazione patrimoniale e reddituale dell'impresa. Anche l'analisi degli indici economico-finanziari contribuisce a evidenziare eventuali criticità.

Sul **piano qualitativo**, conta la solidità delle relazioni commerciali e contrattuali, la posizione competitiva sul mercato, la capacità di rispondere a evoluzioni normative o tecnologiche e la qualità degli assetti organizzativi e della governance.

I principi contabili nazionali agiscono su un **duplice fronte**: l'OIC 11 richiede un approccio prospettico e realistico su un arco temporale di almeno dodici mesi; l'OIC 29 impone di considerare anche eventi successivi alla chiusura che possano incidere sulla continuità aziendale, assicurando che il bilancio rifletta in modo completo e aggiornato tutte le informazioni rilevanti per una valutazione consapevole della situazione dell'impresa.

Il ruolo del revisore e l'ISA 570

Procedendo nell'analisi del **ruolo del revisore** nella valutazione del presupposto di continuità aziendale, è essenziale integrare e correlare i principi previsti dalla normativa civilistica, dagli OIC e dall'ISA Italia 570.

Quest'ultimo, invero, chiarisce nello specifico che il revisore ha la responsabilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sul fatto che la direzione abbia utilizzato in modo corretto **il presupposto della continuità aziendale** nella redazione del bilancio e di concludere se sussistano incertezze significative che possano generare dubbi sostanziali sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come entità in funzionamento (ISA 570, § 6 e 9).

Come noto, l'attività del revisore non si esaurisce nella mera raccolta di documenti o dichiarazioni formali. Al contrario, richiede **un'analisi indipendente e critica** delle valutazioni effettuate dagli amministratori, ponendo attenzione alla solidità e alla ragionevolezza delle assunzioni alla base delle previsioni di cassa, dei budget e dei piani industriali e finanziari (ISA 570, §12-14). È necessario valutare la coerenza di queste assunzioni con le informazioni storiche disponibili, le condizioni di mercato e il contesto economico in cui l'impresa opera.

In conformità all'ISA 570, il revisore deve anche considerare attentamente gli **eventi successivi** alla data di chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione del bilancio (ISA 570, §15). Questa attività è fondamentale per identificare eventuali fatti o circostanze sopravvenute che possano indicare la presenza di rischi significativi o modificare le valutazioni precedenti in materia di continuità aziendale.

Quando emergono **dubbi significativi** sulla continuità, il principio impone al revisore di svolgere procedure di revisione aggiuntive per valutare l'adeguatezza dei piani d'azione predisposti dalla direzione, verificandone la fattibilità e la capacità di mitigare i rischi individuati (ISA 570, §16). In questi casi, il revisore deve anche considerare l'opportunità di ottenere attestazioni scritte dalla direzione sulle ipotesi formulate e sui piani elaborati per affrontare le criticità.

Un altro elemento centrale riguarda la completezza e la chiarezza dell'informativa in Nota Integrativa. Secondo l'ISA 570 (paragrafi 19-20), il revisore deve valutare se l'informativa predisposta dagli amministratori rifletta in modo adeguato l'esistenza di eventuali incertezze significative e consenta ai lettori del bilancio di comprendere la natura di tali incertezze e le relative implicazioni.

Il revisore, in definitiva, deve mantenere uno **scetticismo professionale** costante lungo tutto il processo, ponendosi come garante della trasparenza e dell'attendibilità del bilancio. Il suo giudizio non si limita a un riscontro tecnico, ma rappresenta un presidio di affidabilità e chiarezza informativa a tutela di tutti gli stakeholder.

Il giudizio del revisore

La valutazione del presupposto di continuità **impatta direttamente sul giudizio** che il revisore esprime sul bilancio. L'ISA Italia 570 stabilisce, a partire dal paragrafo 21, che il revisore deve comunicare chiaramente le proprie conclusioni in merito alla continuità aziendale, tenendo conto delle evidenze raccolte e della completezza e trasparenza dell'informativa fornita dagli amministratori.

Quando l'uso del presupposto di continuità è appropriato e l'informativa è adeguata, il revisore esprime un giudizio senza rilievi. Qualora sussistano incertezze significative che siano state adeguatamente illustrate in bilancio, l'ISA 570 (paragrafo 22) prevede l'inclusione di un **richiamo di informativa nella relazione**, per attirare l'attenzione del lettore su questi aspetti senza modificare il giudizio.

In caso di **informativa fallace o mancata**, il revisore dovrà invece fare attenzione alla possibilità di redigere un giudizio corretto, ad esempio un giudizio con osservazioni o, più gravemente, un giudizio negativo o la dichiarazione di impossibilità a redigere un giudizio (paragrafi 23-24).

E ancora, nei paragrafi 24–26 dell'ISA Italia 570, il principio disciplina importanti situazioni che hanno una rilevanza diretta sul **giudizio**. In particolare, il paragrafo 24 stabilisce che se la direzione si **rifiuta di effettuare o di estendere** la propria valutazione sulla continuità aziendale, il revisore deve considerare l'effetto di questo rifiuto sul proprio giudizio. La spiegazione nel par. A35 evidenzia che un simile rifiuto può impedire al revisore di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull'utilizzo del presupposto della continuità aziendale. In tali circostanze, il revisore potrebbe essere costretto a esprimere un **giudizio con rilievi** o addirittura dichiarare **l'impossibilità di esprimere un giudizio** nella sua relazione. Il **paragrafo 25** prevede poi che il revisore debba comunicare ai responsabili delle attività di governance gli eventi o le circostanze che possono generare dubbi significativi sulla continuità aziendale, includendo chiaramente se questi diano luogo a un'incertezza significativa, se l'uso del presupposto di continuità sia appropriato e se l'informativa di bilancio sia adeguata. Infine,

il **paragrafo 26** tratta il caso di un ritardo significativo nella redazione del bilancio: il revisore deve indagare le ragioni del ritardo e valutare se possa essere collegato a problematiche di continuità aziendale. Se necessario, dovrà svolgere ulteriori procedure di revisione – come quelle previste dal paragrafo 16 – e considerare gli effetti del ritardo sulla propria **conclusione in merito all'esistenza di un'incertezza significativa**.

È opportuno notare che il giudizio del revisore non è un atto tecnico puro, ma è un presidio di trasparenza e di chiarezza teso alla tutela degli stakeholder e ad accertare che il bilancio offra un'informazione completa e credibile in ordine alla posizione dell'impresa e ai rischi connessi alla continuità aziendale.

Norma	Riferimento	Cosa richiede
Codice Civile	Art. 2423-bis, comma 1, n. 1	Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività.
OIC 11	Paragrafi 22-24	Verifica prospettica e realistica della continuità su almeno 12 mesi, analisi documentata di situazione attuale, previsioni gestionali e rischi. Informativa chiara in Nota Integrativa su eventuali incertezze.
OIC 29	Intero principio (richiamo)	Considerazione di eventi successivi alla data di chiusura che possano incidere sulla continuità.
ISA Italia 570	§6	Acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull'uso del presupposto di continuità.
	§9	Concludere se esistano incertezze significative che generano dubbi sostanziali sulla continuità.
	§12-14	Valutare la procedura seguita dagli amministratori, le assunzioni, la coerenza con dati storici e previsionali.
	§15	Analizzare eventi successivi alla chiusura fino alla data di approvazione del bilancio.
	§16	Eeguire procedure aggiuntive in caso di dubbi significativi, analizzare piani d'azione e richiedere attestazioni scritte.
	§19-20	Verificare l'adeguatezza e la completezza dell'informativa in Nota Integrativa su eventuali incertezze significative.
	§21-26 e A35	Comunicare in modo chiaro le conclusioni sul presupposto di continuità nella relazione di revisione. Valutare se richiamare l'attenzione su incertezze adeguatamente descritte o esprimere un giudizio modificato in caso di informativa carente.